



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 15

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013
NUMERO ATTO	COM(2020) 824
NUMERO PROCEDURA	2020/0360 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	15/12/2020
DATA DI TRASMISSIONE	08/01/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	11/03/2021
ASSEGNATO IL	13/01/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	10 ^a Commissione permanente
OGGETTO	Aggiornamento (e abrogazione) del regolamento (ue) 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti di energia transeuropee, al fine di allinearne obiettivi e disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell'Unione al 2030/2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire integrazione del mercato, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento.
BASE GIURIDICA	Articolo 170 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede che l'Unione contribuisce a creare e a sviluppare reti transeuropee, comprese quelle nel settore dell'infrastruttura energetica. Il regolamento RTE-E si basa sull'articolo 172, il quale stabilisce la base giuridica per l'adozione di orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'articolo 171.
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	In base a quanto afferma la Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in termini di: necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera è necessario un quadro per la cooperazione regionale tra gli Stati

membri. I regolamenti e le azioni dei singoli Stati membri non sono sufficienti per realizzare l'insieme di tali progetti infrastrutturali;

valore aggiunto per l'Unione in quanto già il regolamento RTE-E ha generato un valore aggiunto rispetto ai risultati che sarebbe stato possibile raggiungere esclusivamente a livello nazionale o regionale.

La Commissione europea dichiara che la proposta è conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ANNOTAZIONI:

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.***

Non risulta pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

1) CONTESTO NORMATIVO

Il [regolamento \(UE\) n. 347/2013 \(regolamento RTE-E o TEN-T\)](#) ha fissato le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interessi per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del [meccanismo per collegare l'Europa](#) (Connecting Europe Facility - CEF).

Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione ritiene che l'attuale quadro RTE-E deve essere aggiornato poiché non riflette i cambiamenti che derivano dai [nuovi obiettivi climatici dell'Ue al 2030](#) (riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55% rispetto al 1990) e al 2050 (neutralità climatica) previsti dal [Green Deal europeo](#) e non include tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica. E' inoltre necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni e garantire adeguata resilienza nei confronti di disastri naturali o antropici, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Tra le principali novità rispetto al vigente regolamento, si segnalano:

- ✓ **l'aggiornamento delle categorie di infrastrutture ammissibili**, che pone fine al sostegno alle infrastrutture per il petrolio e il gas naturale tradizionale, dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i "gas verdi" e in particolare per l'idrogeno;
- ✓ **l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti** al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi riguardo l'innovazione e gli aspetti digitali;
- ✓ **l'introduzione dell'obbligo per tutti i progetti di soddisfare i criteri di sostenibilità** per tutte le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza) nonché di seguire il principio "**non arrecare un danno significativo**" come previsto dal Green deal europeo;

- ✓ un nuovo accento sulle **reti elettriche offshore** e sostegno alla realizzazione di infrastrutture **onshore e offshore più integrate**;
- ✓ la **revisione del sistema di governance** al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture;
- ✓ **lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai PIC** (è prevista, tra l'altro, l'istituzione di uno "sportello unico" e di "sportelli unici per le reti off-shore");
- ✓ l'inclusione, nell'ambito di applicazione del regolamento, **dei progetti di interesse reciproco con i paesi terzi (PIR)** purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo;
- ✓ **l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità** dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione dal meccanismo per collegare l'Europa;
- ✓ un uso più appropriato degli strumenti di **ripartizione dei costi** e degli **incentivi normativi**.

26 gennaio 2021

A cura di: *Patrizia Borgna*